

Legge regionale 30 gennaio 1986 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

Art. 40

Consorzi di bonifica montana

Ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1985, è concesso un contributo regionale straordinario ai Consorzi per l' Ufficio di economia e di bonifica montana costituiti o costituendi fra le Comunità montane ai sensi dell' articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, inserito con l' articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 5872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.

Per far fronte all' assunzione dei maggiori oneri a carico dell' Amministrazione regionale connessi all' attuazione dell' articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 34, relativamente alle progettazioni di strade di servizi forestale già assolte dalle Comunità montane e dai Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1986.

Alla liquidazione delle relative spese si provvederà ad avvenuta approvazione dei progetti da parte dell' Amministrazione regionale.

Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6195 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.